

Cette théorie alors soutenue, n'est-elle pas en contradiction avec celle que vient d'émettre le même orateur ?

D'après ce que je viens de dire, je ne puis qu'insister à ce que la Chambre soit appelée à voter sur les changements à apporter à l'organisation judiciaire, qui sans ce vote serait contraire au Statut.

CABELLA, *relatore*. Prendo ancora una volta la parola per rispondere a due osservazioni fatte l'una dal deputato Mollard, l'altra dal deputato Pinelli.

L'onorevole deputato Mollard crede che il potere legislativo non si debba occupare che degli interessi generali. Io m'oppongo a questa massima.

Il potere legislativo si occupa anche di tutti gl'interessi locali; e quando? Quando non si può provvedere ai medesimi se non per mezzo di una legge. Ne abbiamo avuto un esempio nel nostro Parlamento, or son pochi giorni, quando si trattò dell'aggregazione d'Ovada alla provincia di Novi. Siccome non si può fare mutazione alcuna alla circoscrizione del territorio di una provincia o di un comune senza una legge, così il Parlamento fu chiamato a regolare per legge questo interesse locale.

L'altra osservazione fatta dall'onorevole deputato Pinelli riguarda la differenza che egli vorrebbe porre tra la potenza legislativa e l'atto della sua applicazione.

Io intendo perfettamente la distinzione che passa tra il potere legislativo e l'esecutivo, tra il fare le leggi e l'eseguirle, ma non intendo egualmente la differenza tra la potenza legislativa e l'atto legislativo, quando si vuole che appartengano a due poteri diversi. L'atto legislativo non può farsi se non da chi ha la potenza legislativa, e quindi non può appartenere ad altri che al solo potere legislativo.

L'onorevole deputato Pinelli ha confessato che il creare una giurisdizione e l'ordinare l'organizzazione dei tribunali spetta al potere legislativo. Ma dunque l'atto con cui si crea un tribunale non può spettare ad altri che a chi ha potenza di fare leggi, e sarà sempre un atto legislativo, non mai un atto di esecuzione. Creare un tribunale, ampliare o restringere il ristretto della sua giurisdizione, nulla di tutto ciò può mai essere in potere del Governo.

Dunque la questione si riduce sempre a quei termini in cui io l'ho posta da principio; cioè che adottando il progetto del Ministero si vorrebbe dare al potere esecutivo la facoltà di fare una legge, e che il Parlamento si spoglierebbe delle sue attribuzioni per delegarle al Governo.

DEMARGHERITA, *ministro di grazia e giustizia*. Rispondo all'osservazione colla quale l'onorevole relatore della Commissione afferma che il Ministero, usando della facoltà che gli verrebbe accordata coll'articolo proposto, eserciterebbe un atto legislativo.

Ecco in qual modo io distinguo la parte legislativa dalla parte esecutiva nell'affare di cui trattiamo. La parte legislativa è questa: dichiara il legislatore che vi saranno tribunali di commercio, ordinati secondo le nuove forme, in tutti quei luoghi ove già esistevano giurisdizioni consolari; dichiara inoltre che questi medesimi tribunali saranno stabiliti in tutti gli altri luoghi dove ne potrà occorrere il bisogno.

Ecco la legge, ecco l'atto legislativo, ecco la parte attribuita al Parlamento, ove la sua deliberazione ottenga la reale sanzione.

Ma siccome lo stabilire un tribunale di commercio dipendentemente alla volontà già espressa in genere dal potere legislativo, di volerne stabilire dovunque occorra il bisogno, dipende dall'esistenza e dall'avveramento di questo bisogno, così il Parlamento, o meglio il potere legislativo, deve abban-

donarne la ricerca e cognizione al potere esecutivo. Sono adunque fra di loro pienamente distinte le cose che spettano al potere legislativo e le cose che spettano al potere esecutivo.

Nè è qui il caso di usurpare le facoltà del Parlamento, siccome faceva osservare l'onorevole deputato Chenal.

Il Ministero riconobbe nella sostanza che quando non vi fosse una legge la quale dicesse: « I tribunali di commercio saranno istituiti dove ne sarà il bisogno, » non potrebbe da sè solo il potere esecutivo arrogarsi la facoltà di instituirli. Ma quando la legge ha stabilito un principio, e veramente s'appartiene alla legge lo stabilire i principii generali, lo attuarlo poi e lo applicarlo piuttosto a questa che a quell'altra località è una attribuzione del potere esecutivo che nulla toglie al potere legislativo, nè tale applicazione si potrà mai estendere in modo, come suppose l'onorevole deputato Chenal, che si venga a sovvertire l'ordine e la costituzione attuale dei magistrati e de' tribunali.

MOLLARD. Monsieur le ministre de grace et justice a déjà répondu à la plupart des objections présentées par M. Chenal. Seulement je me permettrai d'ajouter en réponse au même député que je n'ai jamais été en contradiction avec les principes dans cette enceinte. Faisant allusion à une discussion qui a eu lieu dans une de nos séances secrètes après les malheureuses affaires de Novare, il à prétendu que j'avais soutenu que l'on ne pourrait pas changer le siège de la Chambre sans une loi; à cet égard il a fait erreur ou équivoque; alors on avait fait la motion de transférer la Chambre à Gènes, et je me rappelle distinctement d'avoir soutenu qu'un tel déplacement ne pouvait se faire que par ordre du Roi, suivant la disposition formelle du Statut; et que d'ailleurs nous ne pouvions prendre aucune délibération sans le Sénat dont nous ignorions l'avis sous ce rapport: mais une telle discussion, une telle opinion, n'ont rien de commun avec la présente discussion, ce qui est de toute évidence.

Si j'insiste dans l'opinion que j'ai émise à cet égard, c'est uniquement pour laisser au pouvoir exécutif la responsabilité de l'acte important mis en discussion, en mettre à l'abri la dignité du Parlement qui conserve toujours le contrôle sur tous les actes de ce pouvoir, et peut au moyen du budget réprimer sans aucun inconvénient tout dol ou toute erreur qui pourrait intervenir sous ce rapport. Tel est le vrai sens de l'opinion que j'ai manifestée.

MICHELINI G. B. Io voto contro l'articolo 2 del progetto della Commissione; voto contro questo articolo perchè le ragioni state addotte in questa discussione mi hanno sino all'evidenza persuaso che il Governo non può per sè stesso se non ha l'autorizzazione del Parlamento, creare nuovi tribunali di commercio. Ciò è così vero che ove nel progetto ministeriale non si fosse chiesta, per così dire, l'autorizzazione di creare tribunali di commercio con semplici decreti reali, certamente non sarebbe mai venuto in animo alla Commissione di porre nel suo progetto l'articolo 2 che riserva tale facoltà ai poteri legislativi. Su questo non vi può essere dubbio, perchè lo stesso ministro di grazia e giustizia asseriva testè non potere il solo Governo creare tribunali di commercio senza averne ottenuta l'autorizzazione dal potere legislativo, autorizzazione che appunto egli chiedeva col suo progetto di legge.

Laonde io conchiudo essere assolutamente inutile l'articolo 2 del progetto della Commissione, che attribuisce tale facoltà alla legge. Per me è così evidente che, siccome osservava benissimo lo stesso signor ministro di grazia e giustizia, il Governo non può da sè creare tribunali di commercio, che io credo assolutamente inutile l'articolo 2 della Commissione.